

La Legge di stabilità per il 2013

Sintesi a uso didattico delle principali novità introdotte

di Emanuele Perucci

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento ordinario n. 212) è stata pubblicata la **legge 24 dicembre 2012, n. 228** recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, ossia la **Legge di stabilità 2013**.

Il testo normativo si compone di un solo articolo, suddiviso in 560 commi.

Tra le principali novità si segnalano per la loro rilevanza didattica:

- l'aumento dell'aliquota ordinaria Iva a partire da luglio 2013;
- le nuove detrazioni per figli a carico;
- la riduzione della deducibilità fiscale delle autovetture aziendali ad uso promiscuo;
- le nuove deduzioni Irap;
- la modifica della disciplina fiscale dei redditi agrari;
- l'introduzione della fattura elettronica;
- la previsione della tassa sulle transazioni finanziarie;
- la modifica della tassa sui rifiuti.

Parte prima

Novità in tema di imposte e altri tributi

Detrazioni per figli a carico (c. 483)	Aumentano, a partire dal 1° gennaio 2013, le detrazioni Irpef per figli a carico, con conseguente possibilità di beneficiare di un risparmio di imposta pari al 19% di 950 euro (rispetto ai precedenti 800 euro). Nel caso di figli di età inferiore a tre anni, la detrazione passa dai precedenti 900 euro a 1.220 euro. Aumenta anche l'importo aggiuntivo per ciascun figlio portatore di handicap, che passa da 220 a 400 euro.
Detrazioni (cc. 524 e 526)	È introdotta una detrazione dall'imposta Irpef, pari al 19%, sulle somme versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato . È estesa inoltre al 2013 la detrazione per carichi di famiglia , prevista per i residenti all'estero.
Veicoli ad uso promiscuo (c. 501)	Ridotta al 20% la deducibilità fiscale delle spese relative ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi.

<p>Redditi agrari (cc. da 512 a 514)</p>	<p>È introdotta, per il triennio 2013/2015, la rivalutazione del 15% dei redditi dominicali e agrari, ai fini della determinazione delle relative imposte.</p> <p>La rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>È eliminata, inoltre, a partire dall'esercizio 2015, la possibilità di optare per la tassazione su base catastale delle società agricole, con conseguente obbligo di ricalcolo degli acconti.</p>
<p>Terremoto in Emilia e Veneto (c. 365)</p>	<p>Viene prevista un'agevolazione fiscale per coloro che sono stati colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. I titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e le imprese agricole aventi la sede operativa nei Comuni colpiti dal terremoto, possono ottenere un finanziamento bancario agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. Il finanziamento deve essere destinato al pagamento delle imposte e dei contributi dovuti fino al 30 giugno 2013, su cui non grava alcuna sanzione.</p>
<p>Ivie (cc. da 518 a 519)</p>	<p>Cambia la normativa concernente l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie). A partire dal 2012, l'aliquota ridotta allo 0,4% viene applicata a tutti coloro che usano l'immobile all'estero come abitazione principale, con esclusione dell'immobile dall'imponibile Irpef.</p>
<p>Beni d'impresa (c. 473)</p>	<p>È prorogato il termine per la rivalutazione dei beni d'impresa, finalizzata alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Possono essere rivalutati i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, attraverso il versamento delle imposte sostitutive, che possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2013. Entro tale data deve essere effettuata la perizia giurata per la determinazione del valore del bene rivalutato.</p>
<p>Irap (c. 484)</p>	<p>Al fine di ridurre il cuneo fiscale, viene introdotto l'aumento delle deduzioni dalla base imponibile Irap a partire dal 1° gennaio 2014. L'aumento riguarda le deduzioni per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché quelle spettanti in base al valore della base imponibile.</p>
<p>Esenzione Irap (1 c. 515)</p>	<p>È istituito un fondo finalizzato a escludere dall'Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali, artistiche o professionali, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano beni strumentali il cui valore è minimo. Con decreto ministeriale saranno fissati i criteri in base ai quali poter riconoscere l'esenzione.</p>
<p>Aliquota Iva (c. 480)</p>	<p>A decorrere dal 1° luglio 2013 l'attuale aliquota ordinaria Iva (pari al 21%) salirà al 22%. Tale aumento non verrà applicato qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione.</p>

<p>Fattura (c. 325)</p>	<p>Cambiano le regole di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, con l'introduzione dell'obbligo di inserimento in fattura del codice fiscale ovvero della partita Iva del cessionario/committente.</p> <p>Col nuovo art. 21 del d.p.r. n. 633/72 viene introdotta la definizione di fattura elettronica, la quale viene equiparata a quella cartacea. La validità della fattura elettronica, intesa come il documento emesso o ricevuto in un qualunque formato elettronico, è comunque subordinata all'accettazione da parte del destinatario.</p> <p>Il soggetto passivo che emette la fattura elettronica, deve assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del documento e la sua leggibilità dal momento dell'emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, anche mediante sistemi di controllo di gestione.</p> <p>Viene introdotta inoltre la fattura semplificata (nuovo art. 21 <i>bis</i> del DPR n. 633/72), che può essere emessa per operazioni di importo non superiore a 100 euro e per note di variazione di cui all'art. 26. La fattura semplificata, a differenza di quella ordinaria, può contenere minori indicazioni rispetto a quelle previste per il documento ordinario e non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie.</p> <p>Il tetto massimo di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro, con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, il quale potrà consentire l'emissione della fattura semplificata, senza alcun limite di importo, per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.</p>
<p>Imu (c. 380)</p>	<p>Viene soppressa la riserva allo Stato di una parte del gettito proveniente dall'Imposta municipale propria (nota come Imu). A partire dal 2013, il gettito dell'Imu è interamente attribuito ai Comuni, fatta eccezione per la riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva, appartenenti alla categoria catastale D (aliquota base 7,6 per mille). Con riferimento a tali immobili, i Comuni potranno innalzare l'aliquota fino al 10,6 per mille, incassando il gettito corrispondente all'aumento.</p>
<p>Tares (c. 387)</p>	<p>Cambia la disciplina della nuova tassa sui rifiuti (Tares), con particolare riferimento alla superficie soggetta al tributo. Questa viene determinata in misura corrispondente alla superficie calpestabile di ciascun immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati, sulla base di quanto dichiarato ai fini della precedente Tarsu o Tia.</p> <p>Tale criterio, la cui introduzione si è resa necessaria a causa del mancato aggiornamento ed allineamento dei dati catastali, verrà meno quando sarà ultimato l'aggiornamento dei dati catastali, che comporterà la determinazione della superficie soggetta a tributo nella misura dell'80% di quella catastale.</p> <p>Il versamento del tributo, di esclusiva spettanza del Comune, può essere effettuato in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, salvo diversa disposizione del Comune stesso. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato al mese di aprile.</p>

Processi amministrativi (cc. da 27 a 29)	Aumenta del 50% l'importo del contributo unificato dovuto da coloro che impugnano gli atti nell'ambito dei procedimenti amministrativi, compreso il contenzioso davanti alle Commissioni tributarie provinciali. Il nuovo contributo è obbligatorio per i ricorsi notificati successivamente al 1° gennaio 2013.
Accise sul gasolio (c. 517)	Vengono ridotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio impiegato nei lavori agricoli e assimilati, per i quali è prevista la riduzione delle accise. La riduzione è pari al 10% per il 2013 e al 5% per gli anni successivi.

Parte seconda

Agevolazioni tributarie e altre disposizioni

Ricerca e sviluppo (cc. da 95 a 97)	È introdotto un credito d'imposta riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. L'incentivo, la cui disciplina è demandata a un decreto interministeriale, è destinato alle piccole e medie imprese e ha l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale.
Borse di studio (cc. da 285 a 287)	È istituito un credito d'imposta in favore di coloro che erogano borse di studio in favore degli studenti universitari. Il credito d'imposta, di cui potranno usufruire sia le Università statali sia quelle private, sarà definito nei particolari da un successivo decreto.
Cud online (c. 114)	È esteso agli enti previdenziali l'obbligo di rendere disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, in modalità telematica.
Nautica da diporto (cc. da 217 a 220)	È prevista l'istituzione, entro il 30 giugno 2013, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto , per la raccolta delle informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria, riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto.
Pensioni (c. 236)	È revocata, limitatamente all'anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici rientranti nelle fasce più elevate (superiori a sei volte il trattamento minimo dell'Inps). Analogo trattamento è riservato ai vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali.
Robin tax (cc. da 491 a 499)	Viene introdotta l' imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi , fatta eccezione per i trasferimenti che avvengono per successione o donazione. L'imposta è pari allo 0,2% del valore della transazione e si applica anche al trasferimento di proprietà di azioni avvenuto per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap, è dovuta a prescindere dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, ed è ridotta alla metà (0,1%) se il trasferimento avviene in mercati regolamentati. Sono escluse le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e, in linea generale, l'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (acquirente).